



Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Liguria
Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico
Pronto A.I.A. 3355776689

pec: lnnd.liguria@pec.it – lnndliguria@legalmail.it
e-mail: crlnnd.liguria02@figc.it – crlnnd.liguria01@figc.it

e-mail Giudice Sportivo:

liguria.giudicesportivo@lnnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnnd.it – Campionati SGS
sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/11/2021

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 15/11/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO COPPA LIGURIA - OTTAVI DI FINALE/ANDATA

- **GARA A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – SAN DESIDERIO del 10/11/2021**

Il G.S.

- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società **A.N.P.I. SPORT E. CASASSA**, con p.e.c. in data 11 novembre 2021, h. 09:52:50;
- Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;
- Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 11 novembre 2021 h. 23:06:39 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;
- Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: *"La Società **G.S.D. SAN DESIDERIO**, nel contesto della gara in epigrafe, inseriva in distinta con il numero 5 e faceva prendere parte all'incontro, il calciatore **CILIBERTI FILIPPO** nato il 02/10/1987 e con numero di matricola FIGC 3834324. Il sig. **CILIBERTI** come si evince dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale n° 29 del*

28/10/2021 risulta essere squalificato per una gara per somma di ammonizioni, squalifica che avrebbe dovuto scontare nella giornata successiva di Coppa Liguria;

- Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società **A.N.P.I. SPORT E. CASASSA** ha chiesto che alla società **G.S.D. SAN DESIDERIO** venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore;
- Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma;

Il G.S.

Dispone:

- Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;
- Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 19/11/2021, comunicandolo alle società **A.N.P.I. SPORT E. CASASSA** e **G.S.D. SAN DESIDERIO**, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;
- Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

Firmato
Il Giudice Sportivo
Gianfranco Ricci

Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 15/11/2021

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi